Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 103° — Numero 328

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Lunedì, 24 dicembre 1962 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Anno L. 13.390 Semestrale L. 7.380 Trimestrale L. 4.020 - Un fascicolo L. 60 Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Anno L. 12.030 Semestrale L. 6.520 Trimestrale L. 3.510

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Anno L. 10.020 Semestrale L. 5.520 Trimestrale L. 3.010 - Un fascicolo L. 50 Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 328 DEL 24 DICEMBRE 1962:

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Costituzione delle Commissioni giudicatrici degli esami di abilitazione alla libera docenza per l'anno 1962.

(7030)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 8 novembre 1962 n. 1685.

Classificazione del comprensorio di bonifica Cormonese Gradiscano.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Il territorio dell'Agro cormonese gradiscano, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1949, registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 1950, è classificato comprensorio di bonifica di 1ª categoria, ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, con effetto dal 1° luglio 1954.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 novembre 1962

SEGNI

FANFANI — RUMOR — TREMELLONI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli:* BOSCO

LEGGE 16 novembre 1962, n. 1686.

Conferimento della somma di lire trecento milioni alla Sezione di credito agrario per l'Emilia e le Romagne per contributi in conto interessi su operazioni di piccolo credito turistico alle zone montane dell'Appennino centro-settentrionale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzato il conferimento della somma di lire trecento milioni alla Sezione di credito agrario per l'Emilia e le Romagne, per la costituzione di un fondo per contributi in conto interessi, da concedersi nella misura massima del 3,50 per cento su prestiti a favore di piccoli proprietari delle zone montane dell'Appennino centro-settentrionale, destinati al miglioramento o alla costruzione di case di abitazione e di modeste attrezzature alberghiere, onde renderle adatte alla ricettività di un turismo a basso costo, nonchè all'attuazione di modeste opere d'interesse turistico generale.

Art. 2.

I prestiti da ammettere al beneficio del contributo di cui al precedente articolo 1 possono essere concessi con capitali messi a disposizione anche in deroga ai propri statuti, e ad integrazione del fondo esistente presso la Sezione di credito agrario per l'Emilia e la Romagna dalle Casse di risparmio e dagli Istituti di credito operanti nelle zone montane dell'Appennino centro-settentrionale.

Detti prestiti non possono superare singolarmente l'ammontare di lire 500.000 se destinati al miglioramento o costruzione di case di abitazione, di lire 1.000.000 se destinati alla costruzione di villette turistiche e di lire 2.000.000 se destinati al miglioramento o alla costruzione di attrezzature alberghiere od opere di interesse turistico generale e debbono avere durata non eccedente i cinque anni.

Il tasso da porre a carico dei mutuatari non può essere superiore al 3,50 per cento.

Le provvidenze di cui alla presente legge non possono conseguirsi relativamente agli immobili ed agli esercizi i cui proprietari, affittuari o gestori abbiano usufruito nell'ultimo triennio, per lo stesso titolo, di premi, contributi o finanziamenti da parte dello Stato, di pubbliche Amministrazioni o di altri Enti pubblici.

Art. 3.

Il Ministero del tesoro è autorizzato a stipulare con la Sezione di credito agrario per l'Emilia e le Romagne e con l'Istituto per lo sviluppo economico dell'Appennino centro-settentrionale (I.S.E.A.) con sede in Bologna, costituito il 16 marzo 1957, di concerto con il Ministero del turismo e dello spettacolo, le convenzioni necessarie per la applicazione della presente legge, con particolare riferimento ai criteri di impiego del fondo contributi nelle zone di intervento, nonchè alle modalità di concessione, liquidazione e pagamento dei contributi stessi.

L'I.S.E.A. è tenuto a dare tempestiva comunicazione al Ministero del turismo e dello spettacolo delle domande di credito avanzate e, a procedura ultimata, di quelle accolte.

Art. 4.

All'onere di lire 300.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge, si farà fronte — in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64 — mediante riduzione di pari importo del fondo speciale iscritto al capitolo 538 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1960-61.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 novembre 1962

SEGNI

FANFANI — FOLCHI — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

LEGGE 29 novembre 1962, n. 1687.

Autorizzazione a cedere in proprietà alla Regione autonoma della Sardegna un suolo di circa metri quadrati 159.580, di pertinenza del patrimonio dello Stato, sito sulla spiaggia di Cagliari.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

E' autorizzata la cessione in proprietà alla Regione autonoma della Sardegna, per il prezzo convenzionale di lire 15 milioni, di un suolo di circa metri quadrati 159.580, sito sulla spiaggia di Cagliari e proveniente dall'imbonimento dello stagno di San Gilla.

Detto suolo deve essere destinato a costituire parte della zona industriale di Cagliari.

Il Ministro per le finanze provvederà, con proprio decreto, all'approvazione del relativo contratto.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 novembre 1962

SEGNI

FANFANI — TRABUCCHI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

LEGGE 29 novembre 1962, n. 1688.

Sistemazione finanziaria del bilancio dell'Azienda delle ferrovie dello Stato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Alla spesa annua a carico dei Fondi pensioni per il personale dell'Azienda delle ferrovie dello Stato per il pagamento delle pensioni, degli assegni e delle indennità ed a quella relativa ai contributi da versare, dalla stessa Azienda delle ferrovie dello Stato, all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dipendenti statali ed alla Mutua sanitaria di Trieste, per l'assistenza sanitaria dei pensionati, si provvede con le entrate dei predetti Fondi pensioni e con un contributo dello Stato

Art. 2.

Le entrate dei Fondi pensioni per il personale ferroviario sono costituite, per ogni esercizio finanziario:

a) dalle ritenute ordinarie e straordinarie operate, nelle misure stabilite dalle vigenti norme di legge, sugli stipendi e sugli altri assegni utili a pensione del personale ferroviario;

b) da un contributo dell'Azienda delle ferrovie dello Stato, da stanziare nella parte ordinaria del bilancio della stessa Azienda, in ragione di cinque volte e mezzo l'ammontare delle ritenute di cui al precedente punto *a)*;

c) dagli interessi del patrimonio e da tutti gli altri proventi di qualunque natura riguardanti i predetti Fondi pensioni per il personale ferroviario.

Art. 3.

Il contributo dello Stato alla spesa annua per i trattamenti di pensione, previsto all'articolo 1 della presente legge, è stabilito, per ogni esercizio finanziario, in misura pari alla differenza tra l'anzidetta spesa e lo ammontare complessivo delle entrate indicate nel precedente articolo 2.

Il contributo di cui al precedente comma, da versarsi all'Azienda ferroviaria in rate mensili, è iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero per il tesoro e, correlativamente, nello stato di previsione dell'entrata dell'Azienda delle ferrovie dello Stato in apposito capitolo dal titolo « gestione dei fondi pensioni e sussidi » a pareggio della relativa gestione.

Art. 4.

Il contributo dello Stato di cui al precedente articolo 3 sostituisce quello stabilito dall'articolo 1 della legge 24 dicembre 1959, n. 1114.

Art. 5.

Le norme previste ai precedenti articoli 1, 2, 3 e 4 hanno effetto a decorrere dal 1° luglio 1962.

Art. 6.

Per ciascuno degli esercizi dal 1962-63 al 1965-66, il complessivo ammontare delle somme da corrispondere all'Azienda delle ferrovie dello Stato, ai sensi degli articoli 1 e 3 della legge 29 novembre 1957, n. 1155, è stabilito in miliardi 59.

Tale somma sarà inscritta negli stati di previsione della spesa delle singole Amministrazioni pei cennati esercizi a seconda della rispettiva competenza e, correlativamente, nello stato di previsione dell'entrata dell'Azienda delle ferrovie dello Stato.

Art. 7.

E' abrogato, con effetto dal 1° luglio 1966, l'articolo 3 della legge 29 novembre 1957, n. 1155.

Art. 8.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio derivanti dall'attuazione della presente legge.

Art. 9.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 novembre 1962

SEGNI

FANFANI — TREMELLONI — LA MALFA — MATTARELLA

Visto, *il Guardasigilli:* BOSCO

LEGGE 3 dicembre 1962, n. 1689.

Norme in materia di allestimenti difensivi sulle navi mercantili.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al regio decreto-legge 19 settembre 1935, n. 1836, recante norme per l'organizzazione della marina mercantile per il tempo di guerra, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 147, sono apportate le seguenti modifiche.

I. — Il primo comma dell'articolo 8 è così sostituito:

« Prima di iniziare la costruzione di qualsiasi nave a scafo metallico per conto di nazionali, i costruttori devono sottoporne i piani allo Stato Maggiore della Marina che indica i lavori e le modifiche, da eseguirsi sin dal tempo di pace e durante la fase costruttiva dell'unità, allo scopo di consentire l'installazione in periodo bellico degli armamenti e delle attrezzature necessari per assicurare la difesa della nave ed il suo impiego in compiti ausiliari a scopo difensivo.

I lavori e le modifiche di cui al precedente comma non devono, a giudizio del Ministero della marina mercantile, portare nocumento all'esercizio commerciale della nave ».

II. — All'articolo 9, primo comma, le parole: « I rinforzi », sono sostituite con le seguenti: « Gli apprestamenti ».

Art. 2.

I lavori e le modifiche di cui al primo comma dell'articolo 8 del regio decreto-legge 19 settembre 1935, numero 1836, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 147, quale risulta modificato dal precedente articolo, possono essere richiesti anche per le navi mercantili costruite prima dell'entrata in vigore della presente legge per conto dello Stato o a questo appartenenti.

Art. 3.

Alla copertura dell'onere di lire 7 milioni derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio 1962-1963 sarà provveduto con i fondi stanziati nel capitolo corrispondente al capitolo 264 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1961-62.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 dicembre 1962

SEGNI

FANFANI — ANDREOTTI — MATTARELLA — MACRELLI TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1962, n. 1690.

Istituzione di un posto di professore di ruolo convenzionato da destinare all'insegnamento della « Radiologia » presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Veduto il regio decreto 12 dicembre 1938, n. 1964, col quale venne approvata la convenzione, stipulata a Bologna il 18 novembre 1938 per l'istituzione di un posto di professore di ruolo destinato all'insegnamento di « Radiologia » presso la regia Università di Bologna;

Considerato che l'Università di Bologna con le delibere del proprio Consiglio d'amministrazione in data 1° marzo 1960 e 22 luglio 1961 ha denunciato la convenzione sopra citata;

Considerato che l'Università medesima ha, ora, stipulato apposita convenzione intesa ad istituire ex-novo un posto di professore di ruolo presso quella Facoltà di medicina e chirurgia da destinare all'insegnamento di « Radiologia »;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Bologna in data 13 dicembre 1962 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Bologna.

Art. 2.

E' istituito, ai sensi degli articoli 63, comma secondo, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento della « Radiologia » in aggiunta a quelli indicati per la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Bologna nella tabella *D*) annessa al predetto testo unico e successive modificazioni.

Art. 3.

I contributi annui a carico degli Enti finanziatori vengono determinati rispettivamente in L. 3.800.000 (tremilioniottocentomila) per il mantenimento del posto di cui al precedente art. 2 ed in L. 760.000 (settecentosessantamila) per l'eventuale trattamento di cessazione dal servizio che possa spettare al titolare del posto stesso.

Art. 4.

I contributi di cui al precedente articolo sono suscettibili di aumento in relazione ai futuri miglioramenti economici che dovessero essere disposti dallo Stato a favore dei professori universitari.

Art. 5.

L'Università di Bologna si obbliga a versare annualmente allo Stato, l'ammontare degli emolumenti effettivamente dovuti al titolare del posto di cui al precedente art. 2, oltre all'ammontare dei contributi per trattamento di quiescenza, del titolare medesimo, previsti dall'art. 3.

Art. 6.

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza ovvero vengano meno, in tutto o in parte, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui all'art. 2 sarà senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare.

Art. 7.

I versamenti dei contributi previsti dalla convenzione verranno fatti affluire allo stato di previsione dell'entrata al capitolo e all'articolo proprio dell'esercizio nel quale sarà nominato il titolare del posto ed ai capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

Art. 8.

La convenzione stipulata dall'Università di Bologna il 18 novembre 1938, approvata e resa esecutiva con il regio decreto 12 dicembre 1938, n. 1964, è dichiarata decaduta.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1962

SEGNI

GUI — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 dicembre 1962
Atti del Governo, registro n. 161, foglio n. 34. — VILLA

Repertorio n. 779

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BOLOGNA

Contratto solutorio e convenzione per l'istituzione di un posto di professore di ruolo riservato all'insegnamento di Radiologia nella Facoltà di medicina e chirurgia.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 1962 (millenovecentosessantadue), oggi 13 (tredici) del mese di dicembre, alle ore 19,30 (13 dicembre 1962), in comune e città di Bologna, in una sala del Rettorato della Università degli studi di Bologna, via Zamboni n. 33, davanti a me dott. Sebastiano Mazzaracchio, nato a Castellaneta (Taranto) e domiciliato a Bologna, nella mia qualità di direttore amministrativo dell'Università degli studi di Bologna, abilitato alla stipulazione degli atti e contratti in forma pubblica, a norma dell'articolo 129 del regolamento generale universitario, approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n. 674, e delegato con decreto rettorale in data 21 aprile 1948, registrato a pagina 448, volume V della raccolta, alla presenza dei testimoni noti ed idonei signori:

Di Guglielmo prof. Lucio, nato a Napoli il 28 giugno 1921 e residente a Pavia, docente universitario;

Fiore dott. Adriano, nato a Bologna il 1° novembre 1931 ed ivi residente, impiegato,

Si sono personalmente costituiti i signori:

Luzzatto prof. Giuseppe Ignazio, nato il 30 novembre 1908 a Brescia e domiciliato a Bologna, docente universitario, il quale agisce ed interviene esclusivamente nella sua veste di componente del Consiglio di amministrazione dell'Università di Bologna, espressamente delegato a rappresentare l'Università stessa in questo atto, con deliberazione del Consiglio medesimo in data 8 dicembre 1962, il cui verbale, in estratto per copia autentica, si allega al presente atto sotto la lettera *A*);

Dall'Aglio dott. Antonio, nato a Bologna il 24 dicembre 1902 ed ivi residente, libero professionista, il quale agisce ed interviene esclusivamente nella sua veste di componente del Consiglio di amministrazione del Consorzio interprovinciale universitario di Bologna, espressamente delegato a rappresentare il Consorzio stesso in questo atto, con deliberazione del Consiglio medesimo in data 5 dicembre 1962, il cui verbale, in estratto per copia autentica, si allega al presente atto sotto la lettera *B*);

Basile prof. Stefano, nato il 19 gennaio 1904 a Bologna ed ivi residente, docente universitario, il quale agisce ed interviene al presente atto esclusivamente nella sua veste di presidente del Centro bolognese per lo studio e la cura del cancro e quindi di legale rappresentante dell'Ente medesimo, a ciò espressamente delegato dal Consiglio di amministrazione del Centro stesso, con deliberazione in data 23 novembre 1962 — approvata dalla Giunta provinciale amministrativa in seduta 5 dicembre 1962 n. CS/2454/Div. San. — il cui verbale, in estratto per copia autentica, si allega al presente atto sotto la lettera *C*).

sig. Di Tolle Mario, nato il 15 settembre 1907 a Foggia e residente a Milano, piazzetta Guastalla n. 11, commerciante, il quale agisce ed interviene nel presente atto esclusivamente nella sua veste e qualità di socio accomandatario con firma libera e quindi di legale rappresentante della Società Italiana Prodotti ed Accessori Radiologici (S.I.P.A.R.), in accomandita semplice, di G. Ropolo e M. Di Tolle, con sede in Milano, via San Calogero n. 22, come da certificato della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Milano in data 29 novembre 1962, n. 152102/103, che si allega al presente atto sotto la lettera *D*);

sig. De Re Luigi, nato il 14 febbraio 1902 a San Quirino (Udine), residente a Milano ed ivi domiciliato per la carica in via Santa Maria Segreta n. 6, revisore ufficiale dei conti, il quale agisce ed interviene al presente atto esclusivamente nella sua veste e qualità di amministratore unico della Società Immobiliare a responsabilità limitata « Orceana », con sede in Milano, via Santa Maria Segreta n. 6, come da certificato della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Milano, in data 10 dicembre 1962, n. 156354, che si allega al presente atto sotto la lettera *E*), a ciò espressamente autorizzato dall'assemblea dei soci, con delibera in data 12 novembre 1962, che in copia autentica si allega al presente atto sotto la lettera *F*);

tutti di piena capacità giuridica e della cui identità personale, io, Ufficiale rogante, sono certo e faccio fede.

Premesso

che con convenzione in data 18 novembre 1938, repertorio n. 175, fra l'Università degli studi di Bologna, il Consorzio interprovinciale universitario di Bologna ed il Centro bolognese per lo studio e la cura del cancro, convenzione approvata con regio decreto 12 dicembre 1938, n. 1964, venne istituito un posto di professore di ruolo riservato all'insegnamento della radiologia presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Bologna;

che nel frattempo si sono verificate circostanze di vario genere, oltre a quella del diminuito potere di acquisto della moneta, per cui l'onere gravante sull'Università, che era tenuta al rimborso allo Stato di tutti gli emolumenti versati al titolare del posto, mentre gli altri due Enti versavano solo la somma prefissata nella convenzione, è divenuto enormemente sproporzionato;

che, non essendo intervenuto un accordo preventivo con gli Enti finanziatori, l'Università denunciò la convenzione in parola, con delibera del proprio Consiglio di amministrazione in data 1° marzo 1960, a cominciare dall'anno accademico 1960-61, ed analoga deliberazione assunse il Consiglio di amministrazione del Consorzio interprovinciale universitario nella seduta del 28 giugno 1960;

che con successiva delibera in data 22 luglio 1961 il predetto Consiglio di amministrazione dell'Università, in considerazione della particolare situazione di disagio in cui si sarebbe venuto a trovare il prof. Gian Giuseppe Palmieri, il quale aveva occupato con alto onore e profonda competenza il posto di ruolo sin dalla sua istituzione — dopo tanti anni dedicati esemplarmente allo studio ed all'insegnamento presso l'Università, sospese, per quanto lo concerneva, gli effetti della denuncia di cui sopra sino al giorno del collocamento a riposo del prof. Palmieri medesimo;

che il 16 agosto 1961 è deceduto il prof. Palmieri, talchè col verificarsi della condizione sospensiva suddetta è tornata operante la precedente denuncia per cui la convenzione doveva considerarsi decaduta e la cattedra cessata;

che, in considerazione dell'importanza che è andata assumendo nel campo della medicina la radiologia, divenuta frattanto materia fondamentale per il corso di laurea in medicina e chirurgia, i tre Enti finanziatori predetti hanno deliberato di dare vita ad una nuova convenzione per la istituzione di un posto di ruolo che permetta la continuità dell'insegnamento della radiologia da parte di un titolare;

che i rapporti di qualsiasi genere intercorrenti fra l'Istituto di radiologia e l'Istituto del radio verranno definiti con atto a parte fra l'Università ed il Centro cancro (di cui l'Istituto del radio è una sezione);

che i Consigli di amministrazione dell'Università di Bologna, del Consorzio interprovinciale universitario e del Centro bolognese per lo studio e la cura del cancro ebbero a deliberare di contribuire, ciascuno pro-quota, al finanziamento del posto di ruolo in parola;

che tra i suddetti Enti venne stipulata in data 4 agosto 1962 la convenzione n. 763 di repertorio, per l'istituzione del posto medesimo;

che, essendo insorte alcune difficoltà circa l'ammissibilità dell'intervento alla convenzione predetta dell'Università di Bologna, quale contribuente pro-quota, gli Enti interessati sono venuti nella determinazione di procedere alla stipulazione di una nuova convenzione con l'intervento di altro contribuente in luogo dell'Università;

che la Società italiana prodotti ed accessori radiologici di Milano, nell'intento di collaborare all'istituzione ed al mantenimento del posto di ruolo in parola, tenendo conto soprattutto che la prima cattedra di radiologia di Bologna fu creata e tanto illustrata dal compianto prof. Gian Giuseppe Palmieri — si è dichiarata disposta a contribuire al finanziamento del posto di ruolo stesso;

che la Società immobiliare Orceana di Milano si è per parte sua dichiarata disposta a rendersi garante solidale in favore dell'Università degli studi di Bologna di tutte le obbligazioni assunte con la presente convenzione dalla S.I.P.A.R. predetta, come risulta dalla delibera dell'assemblea

dei soci in data 12 novembre 1962, che in copia autentica è già allegata al presente atto sotto la lettera *F*);

che il Senato accademico ed il Consiglio della Facoltà di medicina e chirurgia, rispettivamente nelle sedute del 6 dicembre 1962 e del 13 dicembre 1962, i cui verbali, in estratto per copia conforme si allegano al presente atto sotto le lettere *G*) ed *H*) hanno esaminato ed approvato, nell'ambito delle rispettive competenze, l'istituzione, mediante convenzione, di un posto di ruolo di professore riservato all'insegnamento della radiologia;

che l'Università degli studi di Bologna, il Consorzio interprovinciale universitario ed il Centro bolognese per lo studio e la cura del cancro — hanno deliberato — con delibere dei propri Consigli di amministrazione (allegate in copia conforme al presente atto sotto le lettere *A*), *B*) e *C*) già citate) — la stipulazione della nuova convenzione e la risoluzione della precedente, mantenendo inalterati i rapporti percentuali dei reciproci impegni finanziari;

premesse tutte che i contraenti confermano e ratificano e vogliono facciano parte integrante del presente atto.

L'Università degli studi di Bologna, il Consorzio interprovinciale universitario di Bologna ed il Centro bolognese per lo studio e la cura del cancro, convengono e stipulano innanzitutto che la convenzione in data 4 agosto 1962, n. 763 di repertorio — registrata a Bologna, atti pubblici, il 18 agosto 1962 al n. 312 — da essi stipulata e da me rogata, deve intendersi ed è ad ogni effetto risolta per esplicita e concorde volontà delle parti contraenti qui costituite, con esonero dell'ufficiale rogante che l'ha redatta da ogni indagine relativa e da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.

Successivamente le parti tutte qui come sopra rappresentate e costituite convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1.

Presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Università degli studi di Bologna — in aggiunta ai posti già assegnati alla Facoltà stessa, a sensi degli articoli 63, secondo comma e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, è istituito un posto di ruolo di professore, riservato all'insegnamento della radiologia.

Art. 2.

Il Centro bolognese per lo studio e la cura del cancro si impegna ed obbliga a versare all'Università degli studi di Bologna, per il finanziamento ed il mantenimento del posto di ruolo di cui all'articolo 1, il contributo annuo di L. 2.208.750 (duemilioniduecentoottomilasettecentocinquanta) per il periodo di anni venti consecutivi — a decorrere dalla data di nomina del professore titolare del posto stesso.

Art. 3.

Il Consorzio interprovinciale universitario di Bologna, si impegna ed obbliga a versare alla Università degli studi di Bologna, per il finanziamento ed il mantenimento del posto di ruolo di cui all'art. 1, il contributo annuo di L. 930.000 (novecentotrentamila) per il periodo di anni venti — a decorrere dalla data di nomina del professore titolare del posto stesso.

Art. 4.

La Società Italiana Prodotti ed Accessori Radiologici (S.I.P.A.R.) si impegna ed obbliga a versare all'Università degli studi di Bologna, per il finanziamento ed il mantenimento del posto di ruolo di cui all'art. 1, il contributo annuo di lire 1.511.250 (unmilionecinquecentoundicimiladuecentocinquanta), per il periodo di anni venti — a decorrere dalla data di nomina del professore titolare del posto stesso.

Art. 5.

Qualora, in seguito a miglioramenti economici disposti dallo Stato a favore dei professori universitari, o, per altre cause, la somma di L. 4.650.000 (quattromilioniseicentocinquantamila) — prevista come costo base del posto di ruolo, oggetto della presente convenzione — risultasse inferiore a quella necessaria all'Università per versare allo Stato lo ammontare di quanto da essa dovuto allo Stato stesso, ai sensi dell'art. 7 della convenzione medesima, i tre Enti finanziatori — ciascuno in proporzione alla propria quota di contributo (e cioè rispettivamente sulla base di 19/40 per il Centro, 13/40 per la S.I.P.A.R. ed 8/40 per il Consorzio) — si impegnano ed obbligano a versare annualmente all'Università degli studi di Bologna, in aggiunta ai contributi di cui agli articoli 2, 3 e 4, la somma occorrente ad integrare la differenza che verrà a risultare in seguito all'aumento del costo della cattedra e ciò dalla data in cui tali eventuali aumenti andranno a decorrere.

Art. 6.

Nell'ammontare del costo presunto della cattedra, coperto attualmente mediante i contributi indicati ai precedenti articoli 2, 3 e 4 — è compreso anche l'importo corrispondente al 20 % annuo degli assegni spettanti al titolare del posto di ruolo in oggetto, per costituire l'apposito fondo destinato a fronteggiare l'onere relativo al trattamento economico di cessazione dal servizio spettante al titolare del posto stesso.

Art. 7.

L'Università degli studi di Bologna, in esecuzione dei sopracitati accordi, si impegna ed obbliga a versare annualmente allo Stato l'ammontare complessivo degli emolumenti spettanti al titolare del posto di ruolo di cui all'art. 1, nel loro importo al lordo di ogni e qualsiasi ritenuta, e compresi i relativi oneri fiscali.

L'Università degli studi di Bologna, si impegna ed obbliga altresì a versare annualmente allo Stato, con esclusione ed esonero da ogni e qualsiasi altro obbligo e responsabilità, la somma prevista dal precedente art. 6, per gli effetti ivi indicati, o quella minore o maggiore somma che, in relazione agli effetti stessi ed all'ammontare degli emolumenti del titolare del posto di ruolo in parola, sarà da essa dovuta.

Art. 8.

La presente convenzione si intende automaticamente decaduta:

a) qualora non sia rinnovata alla scadenza prevista dal successivo articolo 9;

b) qualora non vengano aumentati dagli obbligati i contributi e gli accessori secondo il contenuto degli articoli 5 e 6 della presente convenzione al verificarsi delle condizioni previste dagli articoli medesimi;

c) qualora vengano a cessare per qualsiasi causa ed in qualsiasi momento i mezzi finanziari previsti dalla presente convenzione a carico del Centro bolognese per lo studio e la cura del cancro, o del Consorzio interprovinciale universitario di Bologna, o della Società Italiana Prodotti ed Accessori Radiologici.

Nei casi suddetti il posto di professore di ruolo di radiologia verrà senz'altro soppresso ed il titolare di esso cesserà automaticamente dal servizio.

Art. 9.

La presente convenzione ha la durata di anni 20 (venti) con decorrenza dalla data di nomina presso la Università degli studi di Bologna del titolare del posto di ruolo di radiologia di cui alla convenzione stessa, e si intende tacitamente prorogata di venti in venti anni, qualora non venga disdettata mediante lettera raccomandata, almeno un anno prima della sua ultima scadenza.

Art. 10.

La Società immobiliare « Orceana » dichiara di costituirsi e si costituisce a tutti gli effetti di legge garante solidale della Società Italiana Prodotti ed Accessori Radiologici, in favore dell'Università degli studi di Bologna, che accetta, impegnandosi al pagamento delle somme oggetto delle obbligazioni tutte assunte dalla S.I.P.A.R. predetta con la presente convenzione, come se essa stessa fosse il debitore principale, nei termini, per la durata ed alle condizioni tutte portate dalla convenzione medesima, a semplice richiesta dell'Università degli studi di Bologna e con rinuncia a qualsiasi beneficio, compreso quello dell'escussione del debitore principale.

Art. 11.

La presente convenzione, che è fatta nell'interesse della Università degli studi di Bologna, è esente da tassa di registro a norma dell'art. 45 della legge in data 24 luglio 1962, n. 1073.

Richiesto, io ufficiale rogante ho ricevuto il presente atto scritto da persona di mia fiducia a sensi dell'art. 1 della legge 14 aprile 1957, n. 251, e da me letto, in continua presenza dei testimoni, ai signori comparenti, i quali a mia interpellanza lo hanno dichiarato pienamente conforme alla loro volontà ed a quella degli enti che rispettivamente rappresentano, e lo sottoscrivono nelle forme di legge assieme ai testimoni medesimi ed a me, funzionario delegato ai contratti per conto dell'Università degli studi di Bologna.

Omessa la lettura degli allegati per espressa e concorde volontà delle parti.

Il presente atto consta di fogli numero 4, scritti su facciate numero 15 (quindici).

F.to: Giuseppe Ignazio Luzzatto.
» Antonio Dall'Aglio.
» Stefano Basile.
» Mario Di Tolle
» Luigi De Re.
» Lucio Di Guglielmo, teste.
» Adriano Fiore, teste.
» Dott. Sebastiano Mazzaracchio, ufficiale rogante

Registrato a Bologna il 14 dicembre 1962, al n. 1333. Atti pubblici. Gratis.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 luglio 1962, n. 1691.

Approvazione del nuovo statuto dell'Associazione elettrotecnica italiana, con sede in Milano.

N. 1691. Decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1962, con il quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, è stato approvato il nuovo statuto dell'Associazione elettrotecnica italiana, con sede in Milano.

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 dicembre 1962
Atti del Governo, registro n. 160, foglio n. 86. — Villa

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1962, n. 1692.

Erezione in ente morale dell'Asilo infantile, con sede nel comune di Daverio (Varese).

N. 1692. Decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'Asilo infantile, con sede nel comune di Daverio (Varese), viene eretto in ente morale e viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 dicembre 1962
Atti del Governo, registro n. 160, foglio n. 88. — Villa

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 novembre 1962, n. 1693.

Autorizzazione all'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia, con sede in Roma, ad acquistare un immobile, sito in Camerino (Macerata).

N. 1693. Decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, l'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia, con sede in Roma, è stata autorizzata ad acquistare, per la sede della Sezione di Camerino, un appartamento di due camere e servizi, della superficie complessiva di mq. 71 circa, situato al primo e secondo piano del fabbricato che sorge in detta città, piazza Filippo Marchetti n. 15, di proprietà dei signori Giori Enrica nata Frontoni e Giori Domenico, al prezzo di L. 1.800.000.

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 dicembre 1962
Atti del Governo, registro n. 160, foglio n. 90. — Villa

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 novembre 1962, n. 1694.

Autorizzazione al Patronato A.C.L.I. per i servizi sociali dei lavoratori, con sede in Roma, ad accettare una donazione.

N. 1694. Decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, il Patronato A.C.L.I. per i servizi sociali dei lavoratori, con sede in Roma, viene autorizzato ad accettare la donazione di un appezzamento di terreno sito in località Cevo (Brescia) per costruirvi un centro di addestramento professionale per lavoratori e per lo svolgimento di attività assistenziale.

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 dicembre 1962
Atti del Governo, registro n. 161, foglio n. 20. — Villa

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 ottobre 1962.

Nomina del dott. Raffaele Garofalo a membro del Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597;

Visto l'art. 22 della legge 27 febbraio 1958, n. 119;

Visto l'art. 23 della legge 31 dicembre 1961, n. 1406;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 1° marzo 1962, concernente la nomina dei membri del Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Considerato che il direttore generale del Ministero del tesoro dott. Attilio Sanfilippo, nominato col predetto decreto membro del citato Consiglio di amministrazione in rappresentanza del Ministero del tesoro, per il triennio 27 gennaio 1962-26 gennaio 1965, è stato collocato a riposo dal 1° agosto 1962 e che pertanto devesi provvedere alla di lui sostituzione per il restante periodo triennale di carica;

Vista la designazione del Ministero del tesoro;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

Articolo unico.

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 26 gennaio 1965 il dott. Raffaele Garofalo direttore generale del Ministero del tesoro è nominato membro del Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in sostituzione del dott. Attilio Sanfilippo, che cessa dalla carica.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 20 ottobre 1962

SEGNI

Fanfani — Corbellini

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 novembre 1962
Registro n. 35, Uff. risc. poste e telec., foglio n. 041 — Ansalone

(7268)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 ottobre 1962.

Nomina del prof. dott. ing. Antonio Gigli a membro del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 433, concernente la istituzione del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1960, registrato alla Corte dei conti il 29 giugno 1960, registro n. 34, foglio n. 244, con il quale, fra l'altro, il prof. ing. Giovanni Someda venne nominato membro, in qualità di esperto, del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni;

Vista la lettera con la quale il predetto prof. Someda ha rassegnato le dimissioni dall'incarico, perchè sopravvenuti impegni gli impediscono di assolvere appieno il proprio mandato;

Considerata la necessità di provvedere alla di lui sostituzione per il residuo periodo di carica;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 4 maggio 1964, il prof. dott. ing. Antonio Gigli, libero docente in acustica incaricato al Politecnico di Torino, è nominato membro del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni, quale esperto in materia di telecomunicazioni, ai sensi dell'art. 2, lettera c) del decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 433, in sostituzione del prof. ing. Giovanni Someda, che ha rassegnato le dimissioni dall'incarico.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 24 ottobre 1962

SEGNI

CORBELLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *novembre* 1962
Registro n. 35 *Uff. risc. poste e telec., foglio n.* 294

(7267)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 novembre 1962.

Sostituzione di due membri del Comitato di liquidazione delle pensioni di guerra e nomina di un membro dello stesso Comitato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto 28 febbraio 1961, registrato alla Corte dei conti l'11 aprile 1961, registro n. 9 Tesoro, foglio n. 176, concernente la nomina del presidente e dei componenti del Comitato di liquidazione delle pensioni di guerra;

Visto l'art. 35 della legge 9 novembre 1961, n. 1240, che modifica la composizione del Comitato stesso, elevando il numero dei componenti a 65;

Visto il proprio decreto 14 febbraio 1962, registrato alla Corte dei conti l'8 maggio 1962, registro n. 14 Tesoro, foglio n. 382, con il quale si è provveduto alla nomina di undici nuovi membri del Comitato medesimo;

Considerato che il dott. Ernesto Monteforte, in seguito alla promozione a presidente di sezione della Corte dei conti, è stato destinato ad altro ufficio incompatibile con l'esercizio delle funzioni di componente del Comitato predetto e che il prof. Giuseppe Vattuone, già nominato membro del Comitato di liquidazione in rappresentanza dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra per il biennio 1° marzo 1961-28 febbraio 1963, è impossibilitato a partecipare ai lavori del Comitato stesso per sopravvenuti impegni professionali;

Ritenuta la necessità di provvedere alla ulteriore integrazione dell'Organo anzidetto secondo le norme del citato art. 35 della legge 9 novembre 1961, n. 1240;

Vista la designazione da parte della Presidenza della Corte dei conti fatta con nota n. 16198 del 2 luglio 1962

Vista la designazione dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Con effetto dalla data del presente decreto e fino al 28 febbraio 1963, il dott. Vincenzo Galeani, consigliere della Corte dei conti ed il dott. Mario Atella sono nominati membri del Comitato di liquidazione delle pensioni di guerra in sostituzione, rispettivamente, del dottor Ernesto Monteforte e del prof. Giuseppe Vattuone.

Art. 2.

Con effetto dalla data del presente decreto e fino al 28 febbraio 1963, il dott. Costanzo Allari, ispettore generale del Tesoro, è nominato membro del Comitato di liquidazione delle pensioni di guerra.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 5 novembre 1962

SEGNI

FANFANI — TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *dicembre* 1962
Registro n. 33 *Tesoro, foglio n.* 383. — VENTURA SIGNORETTI

(7357)

DECRETO MINISTERIALE 24 ottobre 1962.

Approvazione del progetto di massima dei lavori di costruzione del nuovo mercato all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli di Sarno con la raccomandazione e le osservazioni e integrazioni espresse dai Consigli superiori della sanità e dei lavori pubblici.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Esaminato il progetto di massima dei lavori di costruzione del nuovo mercato all'ingrosso ortofrutticolo di Sarno, presentato dal comune di Sarno;

Visto il parere favorevole all'approvazione del progetto anzidetto, espresso in data 14 novembre 1960 dal

Consiglio superiore di sanità con la raccomandazione di eliminare i rilievi specificati nelle premesse al parere stesso;

Visto il voto n. 790 del 10 aprile 1962 del Consiglio superiore dei lavori pubblici che, con le osservazioni e le integrazioni contenute nei considerando del voto stesso, esprime anch'esso parere favorevole alla approvazione del progetto;

Vista la legge 25 marzo 1959, n. 125, contenente norme sul commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici;

Decreta:

Il progetto di massima dei lavori di costruzione del nuovo mercato all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli di Sarno, presentato dal comune di Sarno, è approvato con la raccomandazione e le osservazioni e integrazioni espresse dai Consigli superiori della sanità e dei lavori pubblici con i pareri favorevoli, rispettivamente, in data 14 novembre 1960 e 10 aprile 1962, allegati al presente decreto.

Roma, addì 24 ottobre 1962

Il Ministro per l'industria e il commercio
COLOMBO

Il Ministro per i lavori pubblici
SULLO

(7270)

DECRETO MINISTERIALE 27 novembre 1962.

Dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori relativi agli impianti necessari per la realizzazione del prolungamento del collegamento in ponte radio Roma-Napoli verso Civitavecchia, interessanti i territori dei comuni di Bracciano, Campagnano, Capranica, Castelnuovo, Nepi, Soriano, Tarquinia, Tolfa e Vetralla.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni forzate per causa di pubblica utilità, modificata con la legge 18 dicembre 1879, n. 5188 e il regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, recante norme sulla esecuzione delle opere pubbliche e successive modificazioni;

Considerato che nel programma di potenziamento della rete telefonica nazionale è previsto il prolungamento del collegamento in P.R. Roma-Napoli verso Civitavecchia, interessanti i territori dei comuni di Bracciano, Campagnano, Capranica, Castelnuovo, Nepi, Soriano, Tarquinia, Tolfa e Vetralla;

Visti la relazione tecnica ed il piano di massima redatti dalla Segreteria Nato del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - Ispettorato generale delle telecomunicazioni, relativi al programma suddetto;

Visto l'art. 180 del Codice postale e delle telecomunicazioni approvato con regio decreto 27 febbraio 1936. n. 645;

Ritenute altresì l'urgenza e l'indifferibilità dei lavori in rapporto alle inderogabili esigenze del servizio telefonico;

Sentito il parere espresso dal Consiglio d'amministrazione nella 861ª adunanza del 9 novembre 1962:

Decreta:

Sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili i lavori relativi agli impianti necessari per la realizzazione del prolungamento del collegamento in ponte radio Roma-Napoli verso Civitavecchia, interessanti i territori dei comuni di Bracciano, Campagnano, Capranica, Castelnuovo, Nepi, Soriano, Tarquinia, Tolfa e Vetralla.

L'Azienda di Stato per i servizi telefonici è autorizzata a procedere ad espropriazioni per causa di pubblica utilità, a costituire servitù e ad imporre limitazioni alle proprietà interessate che si rendessero comunque necessarie anche durante l'esecuzione dei lavori.

A mente dell'art. 13 della legge 25 giugno 1865, numero 2359 le espropriazioni ed i lavori dovranno incominciarsi a partire dalla pubblicazione del presente decreto e compiersi entro il 31 dicembre 1964.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 novembre 1962

Il Ministro: CORBELLINI

(7347)

DECRETO MINISTERIALE 28 novembre 1962.

Approvazione del piano tecnico n. 5/60 - 2ª edizione - presentato dalla Società telefonica interregionale piemontese e lombarda concernente il completamento dell'automatizzazione e la sistemazione del settore telefonico di Biella Campiglia del distretto di Biella.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto l'art. 14 della convenzione stipulata l'11 dicembre 1957 fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Società interregionale piemontese e lombarda per il rinnovo della concessione del servizio telefonico ad uso pubblico nella 1ª zona, convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1957, n. 1405;

Visto l'art. 16 del regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884;

Vista la domanda presentata dalla Società telefonica interregionale piemontese e lombarda in data 20 ottobre 1961 intesa ad ottenere l'approvazione del piano tecnico n. 5/60 - 2ª edizione, relativo al completamento dell'automatizzazione ed alla sistemazione del settore di Biella - Campiglia del distretto di Biella, ad ampliamenti vari nelle centrali automatiche esistenti nel medesimo distretto ed all'installazione di una nuova centrale di Ponzone nella rete urbana di Trivero del settore di Vallemosso;

Visto i pareri espressi in merito dal Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni nella 169ª adunanza del 26 maggio 1961 e nella 183ª adunanza del 14 giugno 1961;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nella 862ª adunanza del 14 novembre 1962;

Considerato che per adeguare gli impianti alle esigenze imposte dalla tecnica telefonica in continua fase evolutiva e per rispondere alle necessità dell'utenza in continuo aumento si rende necessario provvedere

al completamento dell'automatizzazione ed alla sistemazione del settore di Biella - Campiglia del distretto di Biella, istituendo le reti appresso indicate, nonchè eseguire ampliamenti vari nelle centrali automatiche esistenti nel medesimo distretto ed installare la nuova centrale di Ponzone nella rete urbana di Trivero del settore di Vallemosso:

a) *Reti monocomunali,* estesa ciascuna al territorio del Comune omonimo:

Bioglio, Borriana, Donato, Netro, Pollone, Sandigliano e Sordevolo;

b) *Reti pluricomunali,* estesa ciascuna al territorio dei Comuni appresso indicati:

Biella, comprendente i comuni di Biella, Camburzano, Candelo, Gaglianico, Occhieppo Inferiore, Occhieppo Superiore, Ponderano, Pralungo, Ronco Ternengo, Tollegno, Vigliano B. e Zumaglia;

Benna, comprendente i comuni di Benna e Verrone;

Cerrione, comprendente i comuni di Cerrione, Magnano e Zimone;

Graglia, comprendente i comuni di Graglia e Muzzano;

Mongrando, comprendente i comuni di Mongrando e Zubiena;

Pettinengo, comprendente i comuni di Pettinengo e Selve M.;

Sagliano M., comprendente i comuni di Sagliano M., Andorno M., Miagliano e Tavigliano;

Sala B., comprendente i comuni di Sala B e Torrazzo;

Valdengo, comprendente i comuni di Valdengo, Cerreto C. e Piatto;

Campiglia C., comprendente i comuni di Campiglia S., Piedicavallo, Quittengo, Rosazza e San Paolo Cervo;

Ritenuto che i lavori previsti nel piano tecnico rispondono alle dovute norme tecniche ed alle esigenze locali;

Decreta:

E' approvato il piano tecnico n. 5/60 - 2ª edizione, presentato dalla Società telefonica interregionale piemontese e lombarda concernente il completamento della automatizzazione e la sistemazione del settore di Biella Campiglia del distretto di Biella, con l'istituzione delle reti urbane sotto elencate, ampliamenti vari nelle centrali automatiche esistenti nel medesimo distretto e l'installazione della nuova centrale di Ponzone nella rete urbana di Trivero del settore di Vallemosso;

a) *Reti monocomunali,* estesa ciascuna al territorio del Comune omonimo:

Bioglio, Borriano, Donato, Netro, Pollone, Sandigliano e Sordevolo;

b) *Reti pluricomunali,* estesa ciascuna al territorio dei Comuni appresso indicati:

Biella, comprendente i comuni di Biella, Camburzano, Candelo, Gaglianico, Occhieppo Inferiore, Occhieppo Superiore, Ponderano, Pralungo, Ronco, Ternengo, Tollegno, Vigliano B. e Zumaglia;

Benna, comprendente i comuni di Benna e Verrone;

Cerrione, comprendente i comuni di Cerrione, Magnano e Zimone;

Graglia, comprendente i comuni di Graglia e Muzzano;

Mongrando, comprendente i comuni di Mongrando e Zubiena;

Pettinengo, comprendente i comuni di Pettinengo e Selve M.;

Sagliano M., comprendente i comuni di Sagliano M., Andorno M., Miagliano e Tavigliano;

Sala B., comprendente i comuni di Sala B. e Torrazzo;

Valdengo, comprendente i comuni di Valdengo, Cerreto C. e Piatto;

Campiglia C., comprendente i comuni di Campiglia C., Piedicavallo, Quittengo, Rosazza e San Paolo Cervo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 novembre 1962

Il Ministro: CORBELLINI

(7348)

DECRETO MINISTERIALE 28 novembre 1962.

Approvazione del piano tecnico n. 6/59 P presentato dalla Società telefonica interregionale piemontese e lombarda concernente l'installazione di un ponte radio Milano-Bergamo a 300 canali.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto l'art. 14 della convenzione stipulata l'11 dicembre 1957 fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Società interregionale piemontese e lombarda per il rinnovo della concessione del servizio telefonico ad uso pubblico nella 1ª zona, convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1957, n. 1405;

Visto l'art. 16 del regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884;

Vista la domanda presentata dalla Società telefonica interregionale piemontese e lombarda in data 31 luglio 1959 intesa ad ottenere l'approvazione del piano tecnico n. 6/59 P relativo all'installazione di un ponte radio Milano-Bergamo a 300 canali;

Visto il parere favorevole del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni del 27 giugno 1962;

Visto il parere favorevole del Consiglio d'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni del 9 novembre 1962;

Considerato che per adeguare gli impianti alle esigenze imposte dalla tecnica telefonica in continua fase evolutiva e per rispondere alle necessità dell'utenza in continuo aumento si è reso necessario installare un ponte radio fra Milano e Bergamo a 300 canali;

Ritenuto che i lavori previsti nel piano tecnico rispondono alle dovute norme tecniche ed alle esigenze locali;

Decreta:

E' approvato il piano tecnico n. 6/59 P presentato dalla Società telefonica interregionale piemontese e lombarda concernente l'installazione di un ponte radio Milano-Bergamo a 300 canali, con la riserva che — in caso di necessità — la Società Stipel deve, entro sei mesi, impegnarsi ad effettuare la sostituzione della portante.

Roma, addì 28 novembre 1962

Il Ministro: CORBELLINI

(7349)

DECRETO MINISTERIALE 28 novembre 1962.

Approvazione del piano tecnico n. 11/61, presentato dalla Società telefonica interregionale piemontese e lombarda, riguardante il nuovo assetto del distretto telefonico di San Pellegrino Terme, limitatamente al nuovo assetto amministrativo del solo settore di San Pellegrino Terme.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto l'art. 14 della convenzione stipulata l'11 dicembre 1957 fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Società interregionale piemontese e lombarda per il rinnovo della concessione del servizio telefonico ad uso pubblico nella 1ª zona, convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1957, n. 1405;

Visto l'art. 16 del regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884;

Vista la domanda presentata dalla Società telefonica interregionale piemontese e lombarda in data 25 agosto 1961, intesa ad ottenere l'approvazione del piano tecnico n. 11/61 relativo al nuovo assetto telefonico del distretto di San Pellegrino Terme;

Osservato che la Concessionaria propone di automatizzare e collegare in TSU con la rete del compartimento di Milano il solo settore di San Pellegrino Terme, mentre i settori di Branzi, Piazza Brembana e Zogno, attualmente a servizio manuale, verrebbero inclusi nel programma di automatizzazione del 1963.

Visto il parere del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni del 14 giugno 1962;

Visto il parere del Consiglio d'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni del 9 novembre 1962;

Considerato che per adeguare gli impianti alle esigenze imposte dalla tecnica telefonica in continua fase evolutiva e per rispondere alle necessità dell'utenza in continuo aumento si rende necessario dare ai servizi telefonici del settore di San Pellegrino Terme un nuovo assetto amministrativo, istituendo le reti urbane appresso indicate ed eseguire l'automatizzazione integrale degli impianti telefonici nel medesimo settore:

a) *Reti monocomunali*, estesa ciascuna al territorio del Comune omonimo:

San Pellegrino e Dossena;

b) *Reti pluricomunali*, estesa ciascuna ai territori dei Comuni appresso indicati:

San Giovanni Bianco, comprendente i comuni di San Giovanni Bianco e Camerata Cornello;

Taleggio, comprendente i comuni di Taleggio e Vedeseta;

Ritenuto che i lavori previsti nel piano tecnico per il settore di San Pellegrino Terme rispondono alle dovute norme tecniche ed alle esigenze locali;

Decreta:

E' approvato il piano tecnico n. 11/61, presentato dalla Società telefonica interregionale piemontese e lombarda, riguardante il nuovo assetto del distretto telefonico di San Pellegrino Terme limitatamente al nuovo assetto amministrativo del solo settore di San Pellegrino Terme, con l'istituzione delle reti urbane sotto elencate nonchè all'automatizzazione integrale degli impianti telefonici del medesimo settore, a condizione che sia consentito agli utenti, che verranno a trovarsi inclusi in una nuova rete urbana scorporata da quella cui appartenevano, di scegliere tra le due alternative:

a) applicazione del trattamento tariffario normale relativo alla rete di nuova istituzione;

b) possibilità di continuare a corrispondere lo stesso canone trimestrale complessivo, in atto al momento dello scorporo, con diritto di effettuare — in teleselezione — un determinato numero di comunicazioni per trimestre;

Reti monocomunali, estesa ciascuna al territorio del Comune omonimo:

San Pellegrino e Dossena;

Reti pluricomunali, estesa ciascuna ai territori dei Comuni appresso indicati:

San Giovanni Bianco, comprendente i comuni di: San Giovanni Bianco e Camerata Cornello;

Taleggio, comprendente i comuni di: Taleggio e Vedeseta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 novembre 1962

Il Ministro: CORBELLINI

(7346)

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1962.

Revoca dell'autorizzazione concessa al Consorzio agrario provinciale di Reggio Emilia a gestire in Reggio Emilia una succursale del proprio Magazzino generale.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei Magazzini generali, convertito in legge con la legge 9 giugno 1927, n. 1158, il relativo regolamento di esecuzione, approvato col regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, e le loro successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 20 settembre 1954, con il quale il Consorzio agrario provinciale di Reggio Emilia fu autorizzato ad istituire ed esercitare un Magazzino generale per il deposito di merci nazionali e nazionalizzate;

Visto il decreto ministeriale 5 settembre 1956, con il quale il suddetto Consorzio venne autorizzato ad istituire e gestire in Reggio Emilia, viale dei Mille, n. 18, una succursale del Magazzino generale;

Vista l'istanza in data 30 ottobre 1962, con la quale il Consorzio agrario provinciale di Reggio Emilia chiede che sia revocata l'autorizzazione di cui al predetto decreto ministeriale 5 settembre 1956;

Decreta:

E' revocata l'autorizzazione concessa al Consorzio agrario provinciale di Reggio Emilia con decreto ministeriale 5 settembre 1956, a gestire in Reggio Emilia, viale dei Mille, n. 18, una succursale del proprio Magazzino generale.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Reggio Emilia è incaricata dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 dicembre 1962

p. *Il Ministro*: GASPARI

(7358)

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1962.

Autorizzazione alla Società cooperativa a r. l. « Latterie cooperative riunite della provincia di Reggio Emilia » ad istituire ed esercitare in Reggio Emilia un Magazzino generale per il deposito di formaggio « Parmigiano-reggiano » di produzione della zona tipica.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei Magazzini generali, convertito in legge con la legge 9 giugno 1927, n. 1158, il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, e le loro successive modificazioni;

Vista la istanza in data 21 luglio 1962, con la quale la Società cooperativa a r. l. « Latterie cooperative riunite della provincia di Reggio Emilia », con sede in Reggio Emilia, via Fratelli Cervi 69 *a* chiede di essere autorizzata ad istituire ed esercitare un Magazzino generale per il deposito di formaggio « Parmigiano-reggiano », utilizzando un proprio fabbricato di nuova costruzione, sito nella stessa via Fratelli Cervi 69 *a*;

Visti i documenti presentati a corredo della predetta istanza;

Visto il parere favorevole espresso dalla Camera di commercio industria e agricoltura di Reggio Emilia con la deliberazione n. 311 del 3 settembre 1962;

Decreta:

Art. 1.

La Società cooperativa a r. l. « Latterie cooperative riunite della provincia di Reggio Emilia », con sede in Reggio Emilia, via Fratelli Cervi 69 *a*, è autorizzata ad istituire ed esercitare un Magazzino generale per il deposito di formaggio « Parmigiano-reggiano », di produzione della zona tipica, utilizzando un proprio fabbricato, sito nella stessa via Fratelli Cervi 69-*a*, meglio indicato nelle planimetrie e nella perizia di idoneità, allegate all'istanza di cui alle premesse.

Art. 2.

Le norme regolamentari e le condizioni di tariffa che la predetta Società deve applicare nella gestione del Magazzino generale, sono quelle approvate dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Reggio Emilia con la deliberazione n. 311 del 3 settembre 1962.

L'amministrazione del Magazzino generale deve essere tenuta presso la sede del Magazzino stesso.

Art. 3.

La Società cooperativa a r. l. « Latterie cooperative riunite della provincia di Reggio Emilia », per l'esercizio del predetto Magazzino generale deve prestare una cauzione il cui ammontare è determinato in L. 2.000.000 (duemilioni), salvo successive determinazioni.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Reggio Emilia è incaricata dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 dicembre 1962

p. *Il Ministro*: GASPARI

(7359)

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1962.

Esonero della Cassa di Previdenza Medici M.A.L.F. (C.P.M.M.), con sede in Torino, delle prescrizioni previste dall'art. 43 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda, in data 27 settembre 1962, con la quale la Cassa di Previdenza Medici M.A.L.F. (C.P.M.M.) ha chiesto di essere esonerata dalle prescrizioni richiamate all'art. 43 del citato testo unico;

Visti gli articoli 2, 7, 8 lett. *e*) e 12 dello statuto-regolamento della Cassa di Previdenza Medici M.A.L.F. (C.P.M.M.), con sede in Torino, approvato dall'assemblea plenaria degli associati in data 30 ottobre 1959;

Considerato che l'attività della predetta Cassa è configurabile con quella prevista dall'art. 44 del predetto testo unico;

Decreta:

La Cassa di Previdenza Medici M.A.L.F. (C.P.M.M.), con sede in Torino, è esonerata, ai sensi dell'art. 44, dalle prescrizioni richiamate all'art. 43 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449.

Roma, addì 10 dicembre 1962

p. *Il Ministro*: GASPARI

(7173)

DECRETO MINISTERIALE 11 dicembre 1962.

Sostituzione di un membro del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente Nazionale per l'Artigianato e le Piccole Industrie (ENAPI), con sede in Roma.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 3 settembre 1946, n. 371, col quale sono stabilite le norme per la composizione del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente Nazionale per l'Artigianato e le Piccole Industrie (ENAPI), con sede in Roma;

Visto il proprio decreto 14 agosto 1962, col quale si è provveduto alla costituzione del predetto Collegio per il triennio 1962-64;

Vista la lettera 8146/9 del 13 novembre 1962, con la quale la Corte dei conti ha designato il prof. dottor Guido Mestica a far parte del predetto Collegio, in qualità di revisore effettivo, in sostituzione del dottor Giovanni Cabras, dimissionario per motivi di salute;

Decreta:

Il prof. dott. Guido Mestica è chiamato a far parte, con decorrenza 1° gennaio 1963, del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente Nazionale per l'Artigianato e le Piccole Industrie (ENAPI), con sede in Roma, costituito con decreto ministeriale 14 agosto 1962, in sosti-

tuzione del dott. Giovanni Cabras, dimissionario per motivi di salute.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 dicembre 1962

(7201) *Il Ministro*: Colombo

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1962.

Classificazione di una strada tra le provinciali in provincia di Siracusa.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto il decreto ministeriale 9 maggio 1960 con il quale:

1) è stato approvato il piano generale compilato ai sensi dell'art. 16 della suddetta legge, dall'Amministrazione provinciale di Siracusa e nel quale sono riportate:

a) le strade già giuridicamente provinciali in virtù delle precedenti disposizioni di legge;

b) le strade in possesso dei requisiti di cui alla citata legge n. 126 per essere classificate provinciali;

2) sono state classificate provinciali quelle strade che, comprese nel detto piano *b*) sono indicate nell'elenco allegato come parte integrante al decreto stesso;

Considerato che nel suindicato piano era indicata la strada: « Noto-Fiumara-Noto Antica-Testa dell'Acqua-Burlò Santa Maria Scala » di km. 23 + 500 della quale è stato classificato provinciale, con il citato decreto ministeriale, il solo tratto: Noto Antica-Testa dell'Acqua-Burlò Santa Maria Scala, lungo km. 12 + 500;

Vista la richiesta dell'Amministrazione provinciale di Siracusa in data 7 luglio 1962, n. 5771;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, è classificato provinciale il tronco stradale « Noto-Fiumara-Noto Antica » della lunghezza di km. 11, della strada di cui alle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 dicembre 1962

(7222) *Il Ministro*: Sullo

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di Ragioneria generale ed applicata presso l'Università commerciale « L. Bocconi » di Milano.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso l'Università commerciale « L. Bocconi » di Milano è vacante la cattedra di « Ragioneria generale ed applicata » cui la Università stessa intende provvedere mediante trasferimento

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande, direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

(7442)

Vacanza della cattedra di « Letteratura italiana » presso la Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Trieste

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di lettere e filosofia della Università di Trieste è vacante la cattedra di « Letteratura italiana » cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande, direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

(7443)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Castro dei Volsci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 10 novembre 1962 registrato alla Corte dei conti il 7 dicembre 1962, registro n. 36 Interno, foglio n. 55, l'Amministrazione comunale di Castro dei Volsci (Frosinone) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 2.549.220, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso ai sensi dell'art 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7365)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento di ricevute di titoli di Debito pubblico

(2ª *pubblicazione*) Elenco n. 18.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 179 - mod 243 D. P. — Data: 21 ottobre 1959 — Ufficio che rilasciò la ricevuta. Tesoreria provinciale di Stato - Sezione di Bari — Intestazione: Ruggieri Wanda, nata a Foggia l'11 gennaio 1914 — Titoli del Debito pubblico: Nominativi 1 — Capitale lire 50.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 268 - mod 25-*a* — Data: 18 luglio 1960 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento D. P. — Intestazione: Leonelli Emilio, nato ad Agnone il 14 gennaio 1925 — Titoli del Debito pubblico: Nominativi 1 — Capitale L. 40.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 88 - mod. 241 — Data 25 giugno 1962 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: D. P. T. di Caserta — Intestazione: Palmieri Pasquale, nato a Mondragone il 1° luglio 1888 — Titoli del Debito pubblico: Al portatore 6 — Capitale L. 1800.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 10 - mod. camb. red. — Data: 6 agosto 1962 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Stato - Sezione di Alessandria — Intestazione: Sardi Giovanni, nato a Sezzadio il 12 marzo 1894 — Titoli del Debito pubblico: Al portatore 2 — Capitale L. 30.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 7 - mod. 241 — Data: 27 luglio 1960 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: D. P. T. di Lecce — Intestazione: Perrone Benito, presidente dell'E.C.A. di S. Donato — Titoli del Debito pubblico: Nominativi 1 — Capitale L. 6200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1362 - mod. 243 D. P. — Data: 1° aprile 1962 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Stato - Sezione di Napoli — Intestazione: Mazzotta Anna Maria, nata a Napoli il 31 agosto 1939 — Titoli del Debito pubblico: Nominativi 1 — Capitale L. 375.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 30 novembre 1962

(7039) *Il Direttore generale*

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Nomina di un esperto per la prova di lingua tedesca aggregato alla Commissione esaminatrice del concorso per titoli a ventinove posti di usciere di questura in prova nel ruolo ordinario della carriera del personale ausiliario dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto 23 maggio 1962, registrato alla Corte dei conti il 21 luglio 1962, registro n. 19 Interno, foglio n. 201, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso per titoli a ventinove posti di usciere di questura in prova nel ruolo ordinario della carriera del personale ausiliario dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, indetto con decreto ministeriale 10 dicembre 1961;

Considerato che due dei predetti posti sono stati riservati a favore dei candidati che superino la prova, scritta e orale, di lingua tedesca;

Ritenuta la necessità di aggregare alla Commissione giudicatrice un esperto, con voto consultivo, per l'anzicennata prova di lingua tedesca;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

L'interprete, sig. Pierino Fiorellino, è aggregato — quale esperto, con voto consultivo, per la prova di lingua tedesca — alla Commissione giudicatrice del concorso per titoli a ventinove posti di usciere di questura in prova, costituita con il decreto ministeriale 23 maggio 1962.

Al predetto spettano i compensi previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 ottobre 1962

Il Ministro: TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1962
Registro n. 35 Interno, foglio n. 258. — DI STEFANO

(7351)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI GROSSETO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Grosseto.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2257, del 15 maggio 1962, con il quale è stato bandito un pubblico concorso per titoli ed esami ad un posto di veterinario condotto, vacante nella provincia di Grosseto al 30 novembre 1961;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Preso atto delle designazioni formulate dal Prefetto della provincia di Grosseto, dal presidente dell'Ordine dei veterinari della provincia di Grosseto e dal sindaco del Comune interessato;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso in premessa indicato è costituita come segue:

Presidente:
Tamburro dott. Guido, vice prefetto vicario.

Componenti:
Ghilardi dott. Gabriele, veterinario provinciale;
Paltrinieri prof. Sebastiano, docente in clinica medica veterinaria;
Romboli prof. Bruno, docente in patologia generale e anatomia patologica;
Sbrana dott. Sesto, veterinario comunale del comune di Follonica.

Segretario:
Vegni dott. Enzo, direttore di sezione della Prefettura di Grosseto.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Grosseto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura di Grosseto.

Grosseto, addì 14 dicembre 1962

Il veterinario provinciale: GHILARDI

(7257)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI AVELLINO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Avellino.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 675 del 28 febbraio 1962, con il quale è stato bandito il concorso pubblico per i posti di ostetrica condotta vacanti in questa provincia al 30 novembre 1961;

Considerata la necessità di procedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso medesimo;

Viste le designazioni del Collegio provinciale delle ostetriche e delle Amministrazioni interessate;

Vista la lettera della prefettura di Avellino n. 596062 del 19 maggio 1962;

Visti gli articoli 50 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge del 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso di cui in narrativa è costituita come segue:

Presidente:
Sannini dott. Giustino, vice prefetto.

Componenti:
Raimondi dott. Almerindo, ispettore generale medico;
Malzoni dott. Mario, specialista in ostetricia;
Cariati prof. Abramo, primario ostetrico dell'Ospedale civile di Avellino;
Di Lieto Maria, ostetrica condotta di Capriglia Irpina.

Segretario:
Stranges dott. Francesco, direttore di divisione della Prefettura di Avellino.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà sede in Avellino.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi all'albo dello Ufficio del medico provinciale di Avellino.

Avellino, addì 11 dicembre 1962

Il medico provinciale: RAIMONDI

(7260)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Avellino.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3002 del 28 giugno 1961, con il quale è stato bandito il concorso pubblico per i posti di ostetrica condotta, vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1960;

Considerata la necessità di procedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso medesimo;

Viste le designazioni del Collegio provinciale delle ostetriche e delle Amministrazioni comunali interessate;

Vista la lettera della Prefettura di Avellino, n. 596062 del 19 maggio 1962;

Visti gli articoli 50 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso di cui in narrativa è costituita come segue:

Presidente:

Sannini dott. Giustino, vice prefetto.

Componenti:

Raimondi dott. Almerindo, ispettore generale medico;
Flammia dott. Francescosaverio, specialista in ostetricia;
Cariati prof. Abramo, primario ostetrico Ospedale civile di Avellino.
Di Lieto Maria, ostetrica condotta di Capriglia Irpina.

Segretario:

Stranges dott. Francesco, direttore di divisione della Prefettura di Avellino.

La Commissione giudicatrice inizierà i propri lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà sede in Avellino.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi all'albo dello Ufficio del medico provinciale di Avellino.

Avellino, addì 11 dicembre 1962

Il medico provinciale: RAIMONDI

(7261)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Avellino.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto i propri decreti n. 59, del 10 gennaio 1962 e n. 875 del 28 febbraio 1962, con i quali è stato bandito il pubblico concorso per i posti di medico condotto, vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1961;

Considerata la necessità di procedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso medesimo;

Viste le designazioni dell'Ordine dei medici di Avellino e delle Amministrazioni comunali interessate;

Vista la lettera n. 596061 in data 19 maggio 1962, della Prefettura di Avellino;

Visti gli articoli 44 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso di cui in narrativa è costituita come segue:

Presidente:

Sannini dott. Giustino, vice prefetto.

Componenti:

Raimondi dott. Almerindo, ispettore generale medico;
Gugliucci prof. Alberto, docente di patologia speciale medica dell'Università di Napoli;
Tufano prof. Antonio, primario chirurgo Ospedale civile di Avellino;
De Paola dott. Giovanni, medico condotto di Morra De Sanctis.

Segretario:

Sbrescia dott. Raffaele, direttore di divisione della Prefettura di Avellino.

La Commissione giudicatrice inizierà i propri lavori non prima di un mese della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà sede in Avellino.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi all'albo dello Ufficio del medico provinciale di Avellino.

Avellino, addì 12 dicembre 1962

Il medico provinciale: RAIMONDI

(7259)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI TRAPANI

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Trapani.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 5150 del 7 giugno 1962, col quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di condotte mediche vacanti nella Provincia al 30 novembre 1961;

Ritenuto di dover provvedere alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso stesso;

Viste le designazioni pervenute dall'Ordine competente e dai Comuni interessati;

Visto l'art. 44 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni delle Provincie, modificato dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso, per titoli ed esami, a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Trapani al 30 novembre 1961, è stata composta:

Presidente:

Gisiano dott. Antonino, vice prefetto.

Componenti:

Tumminia dott. Antonino, medico provinciale;
Turchetti prof. Aldo, docente in clinica medica;
Nicolosi prof. Gioacchino, docente in clinica chirurgica;
Forbice dott. Giuseppe, medico condotto.

Segretario:

Maltese dott. Giovanni, direttore di sezione della Prefettura di Trapani.

La Commissione giudicatrice inizierà i propri lavori non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, all'albo dello Ufficio del medico provinciale di Trapani.

Trapani, addì 12 dicembre 1962

Il medico provinciale: TUMMINIA

(7258)

UMBERTO PETTINARI, *direttore* — RAFFAELE SANTI, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.